

Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute dal Comune.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore venti e minuti zero nella sede Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. BARISANO Domenica - Sindaco		Sì
2. GALLO Marco - Assessore		Giust.
3. SIDARI Domenico - Assessore		Sì
4. PELLIS Matteo - Consigliere		Sì
5. DEL MONTE Levio - Consigliere		Sì
6. TORTA Andrea - Consigliere		Giust.
7. TEDESCO Walter - Consigliere		Sì
8. SCAGLIA Stefano - Consigliere		Giust.
9. BERRUTO Mattia - Consigliere		Giust.
10. SCIMONE Ferdinando - Consigliere		Sì
11. SERLENGA Silvia - Consigliere		Sì
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARISANO Domenica nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/08/2017

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Arignano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che:

- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- l'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 2016 dispone che "Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti";
- a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha condiviso il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* predisposto dal Sindaco e sottoposto lo stesso all'esame del Consiglio comunale che lo ha poi approvato con deliberazione consiliare n.7 del 30.04.2015;



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 94.62.162 - Telefax 011 94.62.212

• il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Enti controllati / Società partecipate;

Considerato che:

- Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il Comune di Arignano partecipava al capitale delle seguenti società:
 - 1. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con una quota dello 0,075%;
 - 2. Provana S.p.A. con una quota del 0,17%
 - 3. Consorzio Chierese per i Servizi con una quota del 0,8 %;
 - 4. Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del chierese con una quota dello 0,69%;
- Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto del Piano limitatamente alla società di cui ai punti n. 1 e n. 2;
- I due Consorzi (i cui dati sono stati esposti sinteticamente in sede di stesura del Piano), essendo forme associative di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, non sono invece oggetto del Piano e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva;

Dato atto che le partecipazioni societarie di questo Comune non sono successivamente mutate;

Premesso che la Società Provana S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria e che è stato nominato il liquidatore della stessa con atto notarile del 13 maggio 2014 – repertorio n.75187:

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR;

Dato atto che la Corte dei Conti ha predisposto un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione in oggetto;

Acquisiti i dati necessari da parte delle società partecipate SMAT e della Società Provana (in liquidazione) attraverso apposita scheda di rilevazione in cui sono indicate le informazioni richieste dal Testo Unico sia in merito alla stessa società che per quelle dalla stessa partecipate; scheda che si allega alla presente deliberazione;

Dato atto che è stato di conseguenza compilato il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti quale atto di ricognizione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare tale documento di ricognizione delle partecipazioni possedute in cui si dispone il mantenimento della partecipazione direttamente detenute dal Comune di



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

Arignano e precisamente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT), con partecipazione dello 0,075 per lo svolgimento del servizio idrico integrato;

Considerato che, per quanto concerne la Società Provana S.p.A. (in liquidazione) questo Ente è in continuo contatto con il Comune di Leinì (che ne possiede il 91,64% delle azioni), al fine di conoscere l'evoluzione delle procedure di liquidazione della società;

Dato atto che il mantenimento di SMAT S.p.A. è giustificato per le motivazioni già indicate nel Piano operativo di razionalizzazione del 2015, ed è in corso il monitoraggio delle procedure di liquidazione della Società Provana S.p.A. per il contenimento dei costi, come ribadite nel documento di ricognizione allegato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio competenti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore Sidari il quale fa il punto della situazione in merito alle partecipate del Comune (Società Provana in liquidazione e la Smat in merito alla quale riferisce anche gli esiti di un incontro tenutosi in data odierna);

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che l'esito della suddetta ricognizione è di mantenere la partecipazione di SMAT S.p.A. possedute senza azioni di razionalizzazione;
- 3. di dare atto che la ricognizione nella società Provana S.p.A., attraverso il monitoraggio delle procedure di liquidazione in atto, è indirizzata alla volontà dell'Ente di contenimento dei costi;
- 4. di trasmettere copia della presente alle società interessate;
- 5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del	D.Lgs.n. 267 del 2000, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:	
r,	
a) ALLA REGOLARITA' TECNICA Favorevole	
aj / LEJ (/ Legoe) (in / / / Legoe) (in a voi evoic	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Roberto
	INFERRERA
-	
1.) ALLA DECOLADITAL CONTADUES	1
b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE Favorevol	le
H DECD	
IL RESP	ONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	Dott. Roberto INFERRERA



Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino Telefono 011 . 94.62.162 - Telefax 011 . 94.62.212

Del che si è redatto il presente verbale Il Sindaco BARISANO Domenica

Il Segretario Comunale MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 241 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/10/2017, come prescritto dall'art.124, c.1 del T.U.18-08-2000 n.267/

Arignano, lì 05/10/2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Roberto INFERRERA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'				
□ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal				
al				
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 settembre 2017				
□ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. 18.8.2000, n.267)				
 Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante 				
Il Responsabile del Servizio Amministrativo)			
Arignano lì,				